

AI CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Alla cortese Attenzione del Presidente

Avv. Andrea MASCHERIN

ALL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI

Alla cortese attenzione del Presidente

Avv. Gian Domenico CAIAZZA

e p.c.

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Alla cortese attenzione del Presidente

Avv. Simona GRABBI

ALLA CAMERA PENALE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Alla cortese attenzione del Presidente

Avv. Alberto DE SANCTIS

In data 9 aprile il Senato della Repubblica ha votato la questione di fiducia approvando l'emendamento del Governo - interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl 1766 di conversione del Decreto Legge n 18 del 2020 - con 142 favorevoli, 99 contrari, 4 astenuti. Il provvedimento è quindi passato all'esame della Camera dei deputati.

Certamente vi erano attese ed aspettative, rimaste drammaticamente frustrate, rispetto alla formulazione definitiva dell'art. 83. Ciò soprattutto in ragione delle numerose

osservazioni pervenute da Avvocati e Magistrati all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge.

Le maggiori perplessità riguardavano proprio la gestione del processo civile e di quello penale durante la fase della sospensione (*per i procedimenti non soggetti al lockdown della Giustizia*) e, forse con maggiore preoccupazione, la celebrazione dei processi nel periodo successivo (*quest'ultimo cronologicamente non stimabile, ma sicuramente non breve*).

Una prima questione - con riferimento all'art. 83, commi 5,6 e 7 - riguardava la mancanza di ogni criterio rispetto all'esercizio della discrezionalità affidata al Capo dell'Ufficio Giudiziario nella organizzazione dei processi (compresi i rinvii) ai sensi della lettera g) del comma 7. Non era (e non è) nemmeno previsto l'onere di "sentire" il Magistrato competente per la decisione e per l'istruttoria del procedimento da rinviare.

Sul punto veniva indicato come irrinunciabile un correttivo normativo, poiché diversamente sarebbe emerso un evidente problema di costituzionalità con riferimento all'art. 3 Costituzione nel proliferare di provvedimenti a macchia di leopardo sul territorio nazionale; e, nondimeno, di rispetto della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, atteso che le deroghe a principi fondamentali sono ammesse dallo stesso Art. 15 della Convenzione - in caso di eventi eccezionali - ma solo ed esclusivamente per quanto strettamente necessario.

I timori che sul territorio nazionale si attuassero protocolli tra loro radicalmente diversi si sono compiuti e realizzati.

A prescindere dal merito di questi diversi protocolli (alle volte opposti nei contenuti anche nell'ambito dello stesso Distretto di Corte di Appello) e dall'enorme impegno profuso dai Magistrati (anche in costante collaborazione con gli Ordini degli Avvocati e le Camere Penali territoriali che altrettanto impegno hanno dovuto assumere) non se ne può ignorare un effetto oggettivo non certo positivo: **Una disciplina del processo - civile e penale - mutevole da Distretto a Distretto con previsioni di modalità di trattazione del rito non affatto uniformi. Il tema non è di scarso rilievo, atteso che i Protocolli (non aventi alcuna forza di legge) non regolano un profilo organizzativo, ma derogano o integrano la norma processuale e, non di rado, a principi generali dell'ordinamento anche di**

rango costituzionale. Ciò che sovverte ed abroga la disciplina processuale in tema di svolgimento del rito e presenza del difensore in Aula. Peggio se l'ipotesi trova applicazione in alcune Regioni piuttosto che in altre che magari prevedono o meno la partecipazione del difensore da remoto.

In questo quadro le maggiori preoccupazioni si sono proprio manifestate rispetto a quei provvedimenti che nemmeno ipotizzano la presenza del difensore in Aula. Ad esempio il Protocollo di Intesa per le udienze di convalida ed il conseguente rito direttissimo sottoscritto in data 24 marzo dal Tribunale di Bologna, Procura della Repubblica, Ordine Avvocati e Camera Penale prevede regole radicalmente diverse¹ da quello sottoscritto presso il Tribunale di Torino ove si è avuta attenzione a dare facoltà al difensore di partecipare al giudizio: i) direttamente in Aula; ii) o presso il luogo ove è collegato in videoconferenza l'indagato; iii) o ancora di indicare un proprio collega che partecipa a sua volta in videoconferenza con l'indagato mentre il difensore è in Aula. Analogo sistema è previsto dal Protocollo siglato dal Tribunale di Milano² che pure è una delle Regioni più colpite. Cò valga a comprendere che non è certo la presenza della Parti in Aula a compromettere la sicurezza e la protezione.

Queste misure non sono meramente organizzative: esse incidono in maniera rilevante sulla disciplina processuale e sulle disposizioni vigenti del codice di procedura penale, in taluni casi modificandole, in altri abrogandole *tout court* . Ciò nemmeno in forza di una legge ma in ragione di una Circolare o di un Protocollo di ogni singolo Tribunale.

I provvedimenti e le decisioni assunte in questo *Nuovo Rito Protocollare* sono (e saranno) non solo “anomale” e quindi illegittime, ma “abnormi”, in quanto risultato di un procedimento illegittimo e viziato per la sua forma esteriore e, soprattutto, per il suo contenuto, esorbitante dai poteri attribuiti all'organo giudiziario, e perciò, nella

¹ Il Protocollo è reperibile in <https://www.camerapenale-bologna.org/wp-content/uploads/2020/03/Protocollo-dintesa-direttissime-in-videoconferenza-Trib.-Bologna.pdf> . In esso viene stabilita la facoltà del difensore di partecipare in videoconferenza nell'apposito ufficio attrezzato in Tribunale ovvero nella medesima postazione ove è collegato l'indagato. Non è chiaro se la partecipazione presso la postazione allestita in Tribunale è la medesima di quella ove è presente il Giudice

² Il Protocollo Tribunale di Torino è reperibile https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2020/protocollo%20udienze%20rito%20direttissimo.pdf.pdf Il Protocollo Tribunale di Milano in https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_37794_1.pdf

sua essenza, contrario al diritto fondamentale di difesa ed in contrasto insanabile con i principi generali dell'ordinamento.

Quanto sopra drammaticamente aggravato da prassi - ed appunto Protocolli - che hanno, in maniera inammissibile, previsto la smaterializzazione del difensore dalle Aule in favore della celebrazione del processo da "remoto"

In questo quadro già caratterizzato dalla lesione di ogni elementare garanzia difensiva è stato approvato, in sede di conversione del Decreto Legge avanti l'Aula del Senato, il comma 12 bis che così espressamente recita:

12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma. 2, del codice di procedura penale o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483; comma 1, del codice di procedura penale.

La norma è un maldestro copia incolla di alcuni dei Protocolli emessi da diversi Uffici Giudiziari.

Questo "Nuovo Rito da Remoto" - che, nei fatti, si sovrappone al "Nuovo Rito Protocollore" - sancisce la definitiva smaterializzazione del difensore dall'Aula. Questa inammissibile forma processuale **parrebbe** non essere prevista in caso di presenza di testimoni, lasciando ad ulteriori *fantasiose* regolamentazioni Distrettuali se rinviare il processo o, addirittura celebrarlo con l'assunzione dei testimoni via skype. Il timore è che si

assisterà, quindi, alla più variegata formazione di Protocolli, Circolari, Mailing list, Chat, aventi la pretesa non di organizzare il processo, ma di disciplinarne il Rito con buona pace del codice di procedura.

Ma il condizionale è d'obbligo! Il comma 12 bis prevede la celebrazione da remoto di quei procedimenti dove devono partecipare: consulenti, periti, ufficiali di polizia giudiziaria. Costoro partecipano al processo (fatta salva l'ipotesi del giuramento del perito) perché devono essere assunti come testimoni o nella loro qualità di periti e consulenti tecnici (*il codice di procedura penale non ne prevede la presenza in dibattimento per altri motivi*).

Forse che le testimonianze di questi soggetti debbano essere assunte con collegamenti in videoconferenza? Forse che esame e controesame di coloro che rivestono un ruolo centrale nel processo penale, come Ufficiali di P.G e periti, debba svolgersi dietro una web cam?

Si tratta di qualcosa (nemmeno definibile come "istituto") che è ontologicamente "abnorme"

A ciò si aggiunga - e certamente non per ultimo - che la partecipazione effettiva, fisica e reale del difensore nell'Aula del processo è irrinunciabile ed inviolabile in conformità alla nostra Costituzione ed ai principi dettati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 6.

Ad oggi, l'Italia non ha ancora provveduto alla notifica della deroga al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, così come richiesto dal par. 3 dell'art. 15 CEDU. In virtù di tale mancanza la sussistenza astratta dei presupposti della deroga a principi fondamentali non è idonea a determinare l'applicabilità dell'art. 15 CEDU. La notifica, infatti, è condizione per il valido esercizio del diritto di deroga, con la conseguenza che, in assenza, l'art. 15 non trova applicazione e lo Stato non può invocare la deroga per esimersi dalla propria responsabilità ai sensi della Convenzione, laddove le misure oltrepassino i limiti stabiliti dalle clausole.

Nell'emergenza sanitaria - e pur con tutte le salvaguardie e tutele possibili ed esistenti - la Giustizia ed il processo non possono, mai e per nessuna ragione, fare a meno della presenza in Aula del Giudice, del Pubblico Ministero e dell'Avvocato.

Aleggia l'idea che anche la Giustizia possa andare in lockdown, che il Tribunale possa fermarsi perché meno essenziale di un Supermercato. E' una idea suicida che questo

ultimo provvedimento di Conversione al Senato drammaticamente conferma. Non è un'iperbole affermare che una Giustizia che manca o una Giustizia ferita nei suoi fondamenti e nei suoi principi può determinare la differenza tra vita e morte, sia fisica che sociale. Vale per tutti e per tutte quelle vicende che - prima di questa drammatica quotidianità - potevano, da taluni, essere considerate come "routine". La convivenza forzata significa l'esplosione di tensioni che avrebbero avuto diverso epilogo in tempi ordinari. Ciò che prima rimaneva nell'ambito del contenzioso civile diviene, oggi, violenza domestica, maltrattamenti, spesso terrore. L'impossibilità di proseguire anche nella più ordinaria attività imprenditoriale può significare chiudere con il futuro ed entrare a pieno titolo sotto la soglia di povertà. Migliaia di lavoratori sono appesi ad un ibrido periodo transitorio privo di ogni tutela. Anche ciò che prima appariva una semplice, ed al più burocratica, attività giudiziaria (fosse pure la cancellazione di una trascrizione pregiudizievole) assume, ora, un significato che può fare la differenza. Oggi gli Avvocati urlano nel silenzio e nell'indifferenza il dramma che si sta consumando in un focolaio occulto chiamato carcere. Tanto da indurre il Procuratore Generale della Cassazione ad emanare una Nota - in verità un monito - a tutti gli omologhi Distrettuali al fine di riservare la carcerazione solo in quei casi di eccezionalità pari all'eccezionalità dell'emergenza sanitaria. Monito che non pare essere stato accolto in maniera, almeno, uniforme.

Tutti costoro - sia imputati che persone offese o ancora attori e convenuti - andranno ad elemosinare il proprio diritto ad una Giustizia che sarà ancora più incapace di prima a dare risposte in tempi ragionevoli. E conteremo nuove e diverse sofferenze, dolori, drammi e disgrazie che si aggiungeranno alle precedenti

In questo quadro non possiamo immaginare e non dobbiamo nemmeno ipotizzare che le udienze penali avvengano con il difensore "da remoto" ed il medesimo principio dovrà valere per tutti i procedimenti dove l'avvocato dovrà discutere, esporre argomentazioni, contraddire, perché diversamente non ci sarà più "sintesi" tra una "tesi" ed una "antitesi". I testimoni dovranno avere davanti ai propri gli occhi del Giudice, perché anche le loro movenze fanno la differenza tra menzogna e verità.

La fiducia che noi tutti riponiamo nella funzione giurisdizionale ed il rispetto che le tributiamo, nasce - e non è un caso - da quell'impianto di norme che garantisce tutti: noi, il Giudice e, prima ancora, il popolo (nel cui nome vengono pronunciate le sentenze) cui spetta di controllare.

Si controlla non soltanto il percorso argomentativo delle decisioni (L'art. 111 è pietra miliare di democrazia, in questa prospettiva), ma, anche, assistendo, guardando.

La fiducia non è una regola scritta, ma un sentimento.

Non passa nei cavi ad alta velocità.

Riteniamo opportuno precisare - al fine di evitare ambiguità e strumentalizzazioni - che la presente comunicazione non è “contro” e non deve essere letta come “rimprovero” nei confronti dei Destinatari e tanto meno dell’Ordine degli Avvocati di Torino e della Camera Penale del Piemonte e della Valle d’Aosta quali Destinatari per conoscenza. Sappiamo bene e conosciamo: l’impegno di ciascuno; l’impegno di ogni membro e di ogni Consigliere; le difficoltà che la nostra Presidente ha dovuto affrontare in una situazione eccezionale ed inedita fornendo, tutti Loro, costante supporto agli iscritti.

Crediamo fermamente che come Avvocati, nel rispetto del giuramento che abbiamo prestato e della responsabilità che assumiamo ogni giorno nei confronti degli assistiti, sia nostro preciso dovere non rimanere silenti e dare un chiaro ed inequivocabile segnale di presenza ed attenzione a salvaguardia dei diritti che quotidianamente rappresentiamo dentro le Aule di Giustizia e che non abbiamo alcuna intenzione di lasciare ad un teleschermo. Quindi la nostra attenzione e la nostra presenza devono essere comprese nella loro esplicita funzione di stimolo, appoggio e proposta alle Istituzioni ed agli Organismi rappresentativi.

Per tutti i motivi e per tutte le ragioni contenute nella presente comunicazione

INVITIAMO

TUTTI GLI ORGANISMI DESTINATARI DELLA PRESENTE

- 1) A rappresentare nelle Sedi Istituzionali preposte la ferma e precisa volontà degli Avvocati a non abdicare a garanzie e diritti fondamentali il cui esercizio non ha alcuna idoneità od effetto a mettere in pericolo

a rischio la necessità di evitare il diffondersi dell'epidemia, atteso che la presenza in Aula dell'Avvocato, del Giudice e del Pubblico Ministero non compromettono in alcun modo le misure di protezione e tutela che è possibile adottare

- 2) Ad assumere tutte quelle iniziative - anche di natura processuale sensibilizzando gli Avvocati nell'esercizio del proprio dovere e diritto di difesa degli assistiti - idonee a tutelare e garantire il diritto di difesa e ad assicurare in ogni processo la presenza in Aula del Giudice, del Pubblico Ministero e dell'Avvocato, la cui mancanza costituisce lesione insanabile e costituzionalmente illegittima
- 3) Ad assumere tutte quelle iniziative ritenute opportune ed indispensabili affinché sul territorio nazionale vengano adottate misure organizzative uniformi atte ad assicurare in ogni processo la presenza in Aula del Giudice, del Pubblico Ministero e dell'Avvocato e nel contempo
- 4) Ad assicurare la celebrazione dei processi secondo il criterio della sicurezza sanitaria garantendone la trattazione a prescindere dalle ragioni di urgenza e con le adeguate misure organizzative di protezione nel rispetto della su indicata presenza delle Parti in Aula
- 5) A sollecitare lo Stato Italiano a procedere alla notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a sensi del par. 3 dell'art. 15 CEDU, delle deroghe alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo determinate dalla legislazione di emergenza

SEGUE ELENCO ADESIONI E SOTTOSCRITTORI

1. ACHILUZZI LUCA
2. ANETRINI MAURO
3. AUDISIO STEFANIA
4. BART ALESSIA
5. BODO MATTEO
6. BOERO GABRIELLA
7. BUCCI ENRICO
8. BUSO NADIA
9. BUSSOLATI NICOLO'
10. CALABRO' LUCA TOMMASO
11. CAPELLUPO BENITO
12. CARMAGNOLA EDOARDO
13. CHIAPPERO LUIGI
14. CHICCO PAOLO
15. CIONCI LUIGI
16. COCCA SONIA MARIA
17. COLONNA UGO
18. COSTANZO ELISA
19. CRAVERO RENATO
20. DAVI MASSIMO
21. DE NARDO MAURIZIO
22. DE NUCCI LUIGI
23. DEZIO ROSSANA
24. DIANA DAVIDE
25. FERRERI GIANFRANCO
26. FIORE ORNELLA
27. FOTI ANTONIO
28. FOTI SHEILA
29. FRANCA ARMANDO
30. FRIZONE GERMANA
31. GAI LUCIETTA ANGELA
32. GROSSO MONICA
33. LABATE LORENZO
34. LAVEZZARO CRISTINA
35. LO GRECO SALVO
36. MASSARO PIETRO
37. MATTEI ROBERTO
38. MENCABELLO ANTONIO
39. MIANO MIRELLA
40. MIGLIAZZA CRISTINA
41. MIGLIORE GIUSEPPINA
42. MONDINI DONATELLA
43. MOSCHINI ENRICO
44. NARDELLI CINZIA
45. NICASTRO GIAN MARIA
46. ORLANDINI ELISA
47. ORLANDO GIANLUCA
48. PALMISANO ELENIO
49. PERGA MANUEL
50. PERGA WILMER
51. PETROZZIELLO VIVIANA
52. PIANO ALESSANDRA
53. PIERMATTEO GAETANO
54. RENDINA PAOLO
55. RETEUNA CONTIN BEATRICE
56. RISSIO SILVANO
57. ROCCATI FEDERICA
58. RONCHETTO ANNA
59. ROSSETTI MARIA LUISA
60. SALONIA ROSA VENERINA
61. SANTAROSSA MARCO FILIPPO
62. SCANDORA MICHAELA
63. SENA ALESSANDRO
64. TESTA ANTONIO
65. TONINO SILVIA
66. VALLONE ANTONIO
67. VAUDANO CHIARA
68. VECCHIO MAURIZIO
69. VEGLIO MAURIZIO
70. VENTRINI ALBERTO
71. VITALE GIANLUCA
72. ZAMBARDI EDOARDO
73. ZUCCHETTI RAFFAELLA
74. ZUCCO GIUSEPPE